

dal 626/94 al D. Lgs 81/08 (Testo Unico)

**per una nuova cultura della prevenzione
per una sicurezza” in progress”**

newsletter predisposta dall'Ufficio Prevenzione e Sicurezza – Ufficio XI Ambito Territoriale di Napoli
in collaborazione con UCSIS – Ufficio Coordinamento per la Sicurezza nelle Istituzioni Scolastiche – USR Campania
per contatti: e-mail: peppe.esposito.na@istruzione.it - tel. 081 5576296

Proprio sul filo di lana il **termine ultimo** indicato dalla **direttiva 2008/46/CE** (che già aveva prorogato il termine di adeguamento originario, ovvero il 30 aprile 2008) per la valutazione dei rischi da elettromagnetismo secondo i nuovi valori limiti basati su più recenti raccomandazioni internazionali è stato ulteriormente rinviato dal 30 aprile 2012 al 31 ottobre 2013.

Con un emendamento del parlamento europeo alla proposta della Commissione si è infatti modificato l'art. 13 della Direttiva 46/2008/CE sostituendo la data 30 aprile 2012 con quella del 31 ottobre 2013.

L'emendamento ha seguito la proposta (riguardante alcune categorie di lavoratori, quali medici, infermieri, saldatori, operai che lavorano presso le linee elettriche, ecc) di effettuare nuovi studi finalizzati all'aggiornamento ed al miglioramento delle norme Ue a tutela dai campi elettromagnetici pericolosi.

Ricordiamo ai lettori che in ogni caso, **anche in presenza di questa nuova proroga dell'obbligo di valutazione** dell'esposizione ad agenti fisici contenuti nel Capo IV del Titolo VIII, sussiste sempre l'obbligo in capo al datore di lavoro di effettuare una **valutazione per tutti i rischi ai quali un lavoratore può essere esposto durante la propria attività** (e quindi anche di quelli collegati ai campi elettromagnetici), e che i valori limite di esposizione da non superare sono quelli indicati dalle norme europee standardizzate del Comitato Europeo di Normalizzazione Elettrotecnica (CENELEC).

(continua a pag 2)

Dopo il grande successo dell'iniziativa relativa ai percorsi didattici sulla sicurezza, realizzati dalla sede INAIL di Napoli in sinergia con Fondazione IDIS, il prossimo 6 maggio, presso Città della Scienza si svolgerà una nuova iniziativa denominata "Biciclette sicure".

L'iniziativa, rivolta essenzialmente agli alunni delle scuole elementari, prevede l'ingresso gratuito presso un percorso di sicurezza stradale predisposto all'interno degli spazi di Città della Scienza.

La Sede Inail di Napoli metterà a disposizione dei partecipanti l'utilizzo di biciclette con le quali procedere al percorso e darà a tutti i partecipanti in omaggio un casco per bici e una T-shirt con il logo Inail. L'iniziativa rivolta ai bambini ed alle loro famiglie che parteciperanno in quanto

(continua a pag 2)

SOMMARIO

Proroga Valutazione elettromagnetismo (valori)	pag. 1
Iniziativa INAIL-IDIS "biciclette sicure"	pag. 1
Approvati i requisiti per i formatori in sicurezza	pag. 2
Circolari VV.F. su vie di fuga uffici	pag. 3
La crisi dell'istituto dell'esonero	pag. 4
Nuove tariffe formazione presso VV.F.....	pag. 5
Nuovo piano per l'edilizia scolastica.....	pag. 5
Nuova campagna Agenzia europea EU-OSHA	pag. 5
Cass. n. 24835/2011 infortunio alunno.....	pag. 6
Cass. n. 1769/2012 infortunio in gita.....	pag. 6
Cass. n. 36605/2011 responsabilità RSPP.	pag. 7
D.L. n. 5/2012 Semplificazioni e sicurezza	pag. 8

ALLEGATI A RICHIESTA

INAIL - Nota informativa e brochure "biciclette sicure";
Dispensa "Valutazione dei campi elettromagnetici";
Circolari VV.F. n. 4962 e 4963;
Working paper "La crisi dell'istituto dell'esonero";
Sentenza Cass. n. 24835/2011;
Sentenza Cass. n. 1769/2012;
Sentenza Cass. n. 36605/2011.

(continua da pag. 1)

accompagnatori, si svolgerà di domenica e non in un giorno scolastico. Tuttavia, visti i lodevoli propositi, l'iniziativa merita sicuramente la maggiore diffusione possibile ed il coinvolgimento delle scuole primarie (almeno nella pubblicizzazione dell'evento).

Le persone interessate potranno prenotare la visita presso il Call Center di Città della Scienza al n. 0812420024 o richiedere la nota informativa della dott.ssa Iovino, dirigente della sede INAIL di Napoli e la relativa brochure, all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'Ufficio XI inviando una mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.

NUOVA PROROGA VALUTAZIONE RISCHIO DA ELETTROMAGNETISMO

(continua da pag. 1)

Come già accennato in precedenza, il decreto 81/2008 prevede che in tutti i casi dove non sussiste il superamento dei valori soglia permane sempre l'obbligo di eliminare i rischi o – quando ciò non è possibile - abatterli al minimo.

Questo principio vale anche – naturalmente – per i rischi indicati nel Titolo VIII (agenti fisici) e nello specifico per quelli indicati al Capo IV (protezione dei lavoratori dalle esposizioni ai campi elettromagnetici).

Per approfondire l'argomento si suggerisce la lettura di un interessante documento predisposto dall'Università degli Studi di Padova (Valutazione dei campi elettromagnetici) che oltre ad esaminare le problematiche connesse al continuo aumento della presenza di sorgenti di campi elettromagnetici e alle possibili conseguenze dell'esposizione della popolazione e dei lavoratori a tali agenti di sempre maggiore attualità, suggerisce quando è necessario calcolare se i valori limiti di esposizione sono stati superati (limiti basati direttamente sugli effetti della salute accertati e su considerazioni biologiche; il rispetto di questi limiti garantisce agli esposti la protezione contro gli effetti nocivi per la salute e già conosciuti) e

quando è necessario elaborare ed applicare un programma d'azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione.

Vengono inoltre date indicazioni in merito alla necessaria segnaletica da apporre nei luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i valori di azione, alla informazione e formazione dei lavoratori e all'eventuale sorveglianza sanitaria.

Il documento è in pratica un modello di valutazione del rischio da elettromagnetismo che illustra le modalità di valutazione e quantificazione dei livelli dei campi elettrici e magnetici generati dalle apparecchiature (access point) utilizzate per la diffusione del segnale wi-fi, presenti all'interno di tre edifici pubblici denominati "Psicologia 1", "Psicologia 2" ed "aule didattiche ex Fiat", ad uso del personale docenti, ricercatori, dottorandi, personale tecnico amministrativo e studenti, nello svolgimento della propria attività lavorativa e didattica.

La valutazione contenuta nel documento è conforme al D. Lgs. 81/2008 ed è utilizzabile come "modello" generale ma va aggiornato – se utilizzato nella propria realtà – con le eventuali indicazioni fornite dalle successive direttive europee.

Il documento "VALUTAZIONE DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI" può essere scaricato dal sito dell'Università di Padova (<http://wifi.psy.unipd.it/uploads/Psicologia.pdf>) o può essere richiesto all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'Ufficio XI inviando una mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.

APPROVATI I REQUISITI DEL FORMATORE IN SICUREZZA

La Commissione consultiva permanente, nella riunione del 18 aprile, ha approvato "I criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro".

I criteri di qualificazione del “docente-formatore” consisteranno principalmente nel possesso di un prerequisito minimo di base, ossia il Diploma di scuola secondaria superiore, ed il rispetto di tre elementi fondamentali: **conoscenza, esperienza e capacità didattica**.

L’esperienza nell’area tematica oggetto della docenza come docente esterno per almeno 90 ore negli ultimi tre anni, è il più importante requisito che deve essere posseduto dal docente formatore.

In mancanza sarà necessario possedere **almeno uno dei seguenti requisiti**:

1. la laurea coerente con la materia oggetto della docenza ovvero corsi post-laurea nel campo della salute e sicurezza;
2. la frequenza a corsi di formazione di almeno 64 ore unitamente ad almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con la tematica della docenza;
3. la frequenza a corsi di formazione di almeno 40 ore unitamente ad almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con la tematica della docenza;
4. esperienza di almeno sei mesi come RSPP o dodici come ASPP nell’ambito del macrosettore di riferimento.

e nei casi citati ai punti 2, 3 e 4 **occorrerà anche il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti**:

- frequenza di un corso formazione-formatore con esame finale di almeno 24 ore;
- diploma triennale in Scienza della Comunicazione;
- Master in comunicazione;
- precedente e documentabile esperienza come docente per almeno 32 ore negli ultimi tre anni in materia di salute e sicurezza;
- precedente e documentabile esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni;
- partecipazione a corsi in affiancamento ad altro docente, per almeno 48 ore, negli ultimi tre anni.

CIRCOLARI VV.F. N. 4962 E 4963

Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha predisposto due circolari riguardanti la sicurezza delle vie di esodo in presenza di tornelli (la 4962) e di porte scorrevoli (la 4963), al fine di utilizzare questi dispositivi di accesso e uscita conformemente alle norme di tutela della sicurezza disposte nel D.Lgs.81/08.

Come è noto i tornelli, in pratica mai presenti nelle scuole, possono più facilmente trovarsi negli uffici e nelle P.A. La circolare n. 4962, che più interessa alcuni degli ambienti indicati dal macrosettore ATECO 8 (P.A. e scuole), stabilisce che “nei casi in cui i tornelli siano installati lungo le vie e uscite di emergenza [...] si devono applicare le seguenti condizioni minime (ottemperando al punto 1.5.7 dell’allegato IV del D.Lgs. n. 81/08):

- “l’uscita di che trattasi sia sempre presidiata;
- un numero di tornelli, la cui larghezza complessiva sia non inferiore alla larghezza necessaria all’esodo, sia dotato di sistemi atti a consentire, in caso di emergenza, lo sgancio degli stessi tornelli in posizione tale da non creare intralcio all’esodo delle persone;
- i sistemi di cui al punto precedente devono essere azionabili dall’operatore che presidia l’uscita ovvero dalle persone in esodo attraverso un dispositivo posto in posizione facilmente identificabile e accessibile nel verso dell’esodo;
- i tornelli devono aprirsi automaticamente e portarsi in posizione di apertura completa a seguito di mancanza di energia elettrica di rete”.

In entrambe le circolari si ricorda che è fatto obbligo al datore di lavoro di fornire ad ogni lavoratore informazioni dettagliate riguardo l’uso del dispositivo in situazione di emergenza, le procedure da adottare,

l’ubicazione dei comandi manuali. Adeguata segnaletica e cartellonistica deve inoltre essere affissa per informare il pubblico presente nell’ambiente di lavoro.

È possibile recuperare le due circolari dal sito dei Vigili del fuoco (www.vigilfuoco.it) o richiederle all’Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell’Ufficio XI, inviando una mail all’indirizzo indicato nell’ultima pagina della news.

LA CRISI DELL’ISTITUTO DELL’ESONERO

L’Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro (Osservatorio Olympus dell’Università di Urbino “Carlo Bo”), ha recentemente prodotto un Working Paper dal titolo “**La crisi della regola dell’esonero**”, a cura di Stefano Giubboni, professore associato di Diritto del lavoro nell’Università di Perugia

Si tratta di un saggio che analizza le ragioni della progressiva crisi della classica regola dell’esonero datoriale dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Si tratta della regola prevista nell’art. 10 del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del 1965, il DPR 1124/1965 che così recita “*l’assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro. Nonostante l’assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l’infortunio è derivato*”.

Nonostante quella dell’esonero sembri “all’apparenza” la “regola fondamentale che presiede al riparto di competenze tra il sistema dell’assicurazione sociale obbligatoria e quello della responsabilità civile in ordine alla riparazione del danno conseguente a infortunio sul lavoro o a malattia professionale” la lettura del saggio dimostra che la “regola è in crisi” da molto tempo e ha subito un lento declino.

L’autore distingue due tipologie di crisi.

Una “**crisi di effettività**”, causata da tutti quegli interventi, non necessariamente modificativi del testo dell’art. 10, ma “anche semplicemente re-interpretativi del precetto in esso contenuto, i quali hanno condotto ad una graduale restrizione delle condizioni di applicazione e del raggio operativo della previsione medesima, la quale, per tal via, da regola generale è di fatto divenuta norma che solo eccezionalmente inibisce la riapertura del sottosistema dell’assicurazione contro gli infortuni al ‘diritto primo’ della responsabilità civile”.

Una “**crisi di legittimità**”, causata da “quella giurisprudenza e quelle ricostruzioni dottrinali che – trapiantando in particolare nel sistema dell’assicurazione contro gli infortuni le acquisizioni più innovative in tema di danno non patrimoniale alla persona e, comunque, principi del tutto estranei alla originaria logica transattiva di questo – finiscono per porre in discussione la legittimità in quanto tale della regola dell’esonero, minandone alla radice le residue capacità operative e, in prospettiva, le ragioni stesse della sua sopravvivenza nell’ordinamento, fosse anche come caso di ‘archeologia giuridica’”.

La proposta interpretativa di Aldo De Matteis (questo saggio riporta il testo di una relazione in occasione di un incontro di studio correlato alla presentazione del volume di Aldo De Matteis, “Infortuni sul lavoro e malattie professionali”) sulla regola dell’esonero appare ancor più drastica: “**si dovrebbe leggere il comma 2 dell’art. 10 del testo unico come se dicesse: nonostante l’assicurazione predetta, permane la responsabilità civile per danno non patrimoniale in caso di colpa penale ovvero di lesione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente protetti**”.

Una lettura di questo tipo comporterebbe il definitivo superamento della regola dell’esonero.

L’autore conclude dunque indicando che la “caduta dell’ultimo simulacro della regola dell’esonero avrebbe del resto

anche il pregio di semplificare in radice i problemi di quantificazione del danno differenziale, superando la distinzione – per certi versi incerta e artificiosa – tra questo ed il danno complementare, escluso dalla copertura assicurativo-sociale”.

È possibile recuperare il **Working Paper dal titolo “ La crisi della regola dell’esonero”** scaricandolo dal sito dell’Università Carlo Bo di Urbino, o richiedendolo all’Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell’Ufficio XI inviando una mail all’indirizzo indicato nell’ultima pagina della news.

NUOVE TARIFFE FORMAZIONE PRESSO VIGILI DEL FUOCO

Nella G.U. n. 76 del 30-3-2012 è stato pubblicato il Decreto 14 marzo 2012 contenente le tariffe per l'attività di formazione del personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro svolta dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco agli addetti di cui all'art. 18, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze. Con l'entrata in vigore del decreto del 30-3-2012 sono abrogati il decreto del Ministro dell'interno 14 ottobre 1996 e i relativi decreti di aggiornamento 21 dicembre 2001 e 11 dicembre 2006.

Le nuove tariffe prevedono, per le attività di formazione e addestramento svolte dal personale docente in sedi diverse da quelle del corpo nazionale dei vigili del fuoco, 147 euro orarie per le ore di teorie e 95 euro orarie per le ore pratiche.

Per il rilascio dell'idoneità tecnica è prevista una ulteriore quota pari a 58 euro per ciascun partecipante.

È possibile recuperare il decreto del 30-3-2012 da sito dei Vigili del Fuoco, o richiederlo all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'Ufficio XI, inviando una mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.

IMMINENTE IL NUOVO PIANO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA

Con la recente conversione in legge del D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012 (disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) il Governo si è impegnato ad elaborare entro il prossimo mese di maggio un “Piano Nazionale di Edilizia Scolastica” (art. 53) con particolare riferimento alla sicurezza.

Il Piano, al quale lavorerà il **Cipe**, dovrà garantire l’ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, favorendo il coinvolgimento di capitali pubblici e privati.

E anche previsto un successivo decreto interministeriale che dovrà contenere le norme tecniche-quadro e gli indici di funzionalità urbanistica ed edilizia nel settore, in modo da garantire indirizzi progettuali omogenei sul territorio nazionale.

Infine è previsto che entro due anni dall'entrata in vigore del provvedimento dovranno essere adottate le misure di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili finalizzate al contenimento dei consumi di energia da parte di enti proprietari di edifici adibiti a istituzioni scolastiche, università ed enti di ricerca vigilati dal ministero dell'istruzione.

NUOVA CAMPAGNA AGENZIA EUROPEA

Lo scorso 20 aprile l'Agencia europea per salute e la sicurezza sul lavoro (EU-OSHA) ha lanciato la nuova Campagna biennale intitolata: "Lavoriamo insieme per la prevenzione dei rischi". La campagna comprende diverse attività a livello nazionale ed europeo, tra cui l'11ª edizione del premio per le buone prassi. Il premio, che sarà assegnato nell'aprile 2013, mette in risalto i migliori esempi di collaborazione tra dirigenti e lavoratori per la prevenzione dei rischi. Le iscrizioni a questo concorso organizzato dall'EU-OSHA, in collaborazione con gli Stati membri e la presidenza del consiglio in carica dell'Unione europea, sono state ufficialmente aperte attraverso la rete di punti focali nazionali dell'EU-OSHA.

È possibile scaricare la guida ufficiale alla Campagna e tutto il materiale collegato (presentazioni, pubblicazioni e materiale promozionale in 24 lingue) e individuare gli eventi organizzati in Europa visitando il sito Web della Campagna all’indirizzo: www.healthy-workplaces.eu

**SENTENZA n. 24835/2011
INFORTUNIO ALUNNO**

Con la sentenza n. 24835/2011 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul **ricorso presentato dai genitori** di un’alunna di una scuola primaria in provincia di Salerno che aveva riportato danni cadendo a scuola, in seguito ad un urto accidentale con un compagno, nel mentre gli allievi si recavano in bagno.

I genitori affermavano che competeva alla Scuola fornire la prova che il fatto non era imputabile né all’Istituto né agli insegnanti/bidelli.

Ciò in quanto l’art. 2048 del Codice civile, al comma 2 fa presumere la responsabilità dell’insegnante e/o della scuola per i “danni cagionati da fatto illecito degli allievi”.

La Suprema Cassazione ha però escluso, in questo caso, l’applicazione dell’art. 2048.

In linea generale sussiste sempre la responsabilità della scuola e dell’insegnante, di natura contrattuale e nata al momento dell’ammissione dell’allievo a scuola, di **vigilare sulla sicurezza e incolumità dell’allievo**, limitatamente, peraltro, al “tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica”.

Nel caso specifico, a proposito dell’onere della prova, ai genitori spettava di provare che il danno subito dalla figlia si era verificato nel corso dello svolgimento della prestazione scolastica mentre alla Scuola spettava l’onere di dimostrare che l’evento dannoso era dovuto a causa non imputabile né alla Scuola né all’insegnante.

Nel caso di specie un insegnante forniva la vigilanza in aula e un insegnante ed un bidello fornivano vigilanza all’esterno

dell’aula, sicché l’infortunio si era verificato “sotto gli occhi dell’insegnante”. Le conclusioni della suprema Corte hanno escluso la responsabilità dell’Istituto in quanto lo stesso ha provato che, nell’occasione del danno all’allieva, il personale addetto aveva svolto una “sorveglianza assidua e oculata” e che il danno era stato subito per caso fortuito “sottratto al controllo” degli insegnanti e dei bidelli.

È possibile richiedere all’Ufficio Prevenzione e Sicurezza copia della sentenza n. 24835/2011 inviando una mail all’indirizzo indicato nell’ultima pagina della news.

**SENTENZA n. 1769/2012
INFORTUNIO IN GITA**

Nel 1998, durante una gita scolastica, una studentessa friulana si era seriamente ferita nell’albergo scelto dalla scuola, scivolando da una terrazza dello stabile. La ragazza, dopo aver fumato uno spinello offertogli da un compagno, era salita su un parapetto del balcone della stanza e, nel tentativo di raggiungere la terrazza, era precipitata nel vuoto per molti metri, riportando gravi ferite e rimanendo completamente invalida.

Sia in primo che in secondo grado la responsabilità dell’albergatore e dell’istituzione scolastica sono state escluse.

I giudizi avevano rilevato come la vittima avesse “volontariamente scavalcato dopo l’accesso ad un lastrico solare non destinato al passaggio” precisando inoltre che “la sorveglianza del docente non doveva spingersi ad invadere la *privacy* dei ragazzi”.

Con la sentenza 1769 dell’8 febbraio la Cassazione ha ribaltato i verdetti rivedendo la questione e recuperando aspetti disattesi nei precedenti giudizi.

Per la Suprema Corte permane “l’irresponsabilità dei genitori del compagno cedente la sostanza stupefacente” ma non può escludersi la responsabilità della società proprietaria dell’albergo per la pericolosità

dell’edificio, come neppure quella dell’istituto scolastico (insegnanti e Ministero dell’Istruzione) per l’omesso controllo sulla idoneità dell’edificio che ospitava il gruppo di studenti, nonché per l’omessa sorveglianza degli allievi, con la conseguenza del rinvio alla Corte d’Appello per un ulteriore giudizio.

Nel rivalutare la questione la Corte di Appello dovrà tener conto dei principi vigenti in materia di responsabilità dell’albergatore (sicurezza delle strutture e delle relative dotazioni)

Per quel che riguarda **le responsabilità della scuola** la Corte di Appello dovrà accertare se queste si riferiscono alla necessità di garantire la salute degli allievi e si manifestano **non solo con la vigilanza degli insegnanti ma anche con la scelta da parte dell’istituto scolastico di strutture alberghiere a regola d’arte per quello che concerne la sicurezza degli ospiti**, specie se scalmanati.

La Suprema Corte rileva che “... i **minori possono compiere atti incontrollati e potenzialmente autolesivi...**” e che “**all’Istituzione è imposto un obbligo di diligenza per così dire preventivo, consistente ... nella scelta di vettori e di strutture alberghiere che non possano, al momento della loro scelta, né al momento della fruizione, presentare rischi o pericoli per l’incolumità degli alunni**”.

Secondo i giudici “**incombe all’istituzione scolastica la dimostrazione di avere compiuto controlli preventivi e di avere impartito le conseguenti istruzioni agli allievi affidati alla sua cura e alla sua vigilanza**”. E, nel caso della studentessa friulana, il personale accompagnatore “**avrebbe dovuto, con un accesso alle camere stesse, rilevare il rischio della facile accessibilità al solaio di copertura**” e adottare, di conseguenza, **misure idonee alle circostanze**”, fino al “**rifiuto di alloggiare**” in una stanza ritenuta **insicura**.

Conseguenza è che sia ai momento della scelta in sede di organizzazione del viaggio (ed in tal caso solo sulla base

della documentazione disponibile), sia al momento della concreta fruizione (ed in tal caso all’esito di una sia pur sommaria valutazione sul posto delle condizioni), l’istituzione deve valutare preliminarmente l’assenza di rischi evidenti o di pericolosità dei beni coinvolti nell’espletamento del viaggio, siano essi quelli di trasporto, siano essi quelli ove gli alunni dovranno alloggiare.

Solo in tal modo, infatti, l’istituzione può dimostrare di avere tenuto anche una condotta idonea, con valutazione necessariamente ex ante, a garantire la sicurezza dell’alunno pure durante l’espletamento della peculiare attività in cui si estrinseca la gita scolastica.

È possibile richiedere all’Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell’Ufficio XI il testo completo della sentenza inviando una mail all’indirizzo indicato nell’ultima pagina della news.

**SENTENZA n. 36605/2011
RESPONSABILITÀ RSPP**

In una recente sentenza della Cassazione sono individuati i limiti del potere e delle responsabilità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) nell’ambito della organizzazione della sicurezza sul lavoro in una azienda.

Il caso in questione riguarda i lavori di rimozione di barriere su di una autostrada, e conseguente sinistro in cui un auto investitrice era prima sbandata a destra andando a collidere contro il guard-rail per poi rimbalzare sulla carreggiata di sinistra andando a travolgere gli operai intenti al lavoro.

In primo e secondo grado si è avuta la condanna dell’amministratore unico della società alla quale erano stati appaltati i lavori, del direttore tecnico della stessa società e del coordinatore per la sicurezza nominato dal committente.

Avverso la sentenza della Corte di Appello i difensori degli imputati hanno presentato ricorso.

In particolare l’amministratore unico della società **ha sostenuto di avere assolto a tutti i suoi obblighi avendo nominato** sia il direttore tecnico di cantiere che il

RSPP; il direttore tecnico di cantiere ha contestato l'accusa di non aver adottato adeguate misure di sicurezza avendo lo stesso provveduto a far apporre idonea segnaletica ed avendo garantita la presenza di un apposito sbandieratore. Il coordinatore per la sicurezza, invece, ha messo in rilievo la imprudente condotta di guida dell'automobilista che ha provocato l'incidente.

La Corte di Cassazione ha ritenuto tutti i ricorsi infondati; **in particolare la difesa dell'amministratore unico fondata sulla avvenuta nomina del coordinatore e del RSPP** è stata ritenuta non degna di attenzione in quanto non costituisce automaticamente una delega, ribadendo che, secondo una consolidata giurisprudenza, gli obblighi di prevenzione e di sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono sì essere delegati, ma solo con atto di delega espresso, inequivoco e certo e deve investire persona tecnicamente capace e dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, la quale abbia anche accettato lo specifico incarico, rimanendo comunque a carico del datore di lavoro, l'obbligo di vigilare e di controllare che il delegato attui effettivamente la delega ricevuta.

Per quel che riguarda la "figura" del RSPP la Corte di Cassazione ha ribadito che **"la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non corrisponde a quella, meramente eventuale, di delegato per la sicurezza, poiché quest'ultimo, destinatario di poteri e responsabilità originariamente ed istituzionalmente gravanti sul datore di lavoro, deve essere formalmente individuato ed investito del suo ruolo con modalità rigorose"**.

È possibile richiedere all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza dell'Ufficio XI il testo completo della sentenza inviando una mail all'indirizzo indicato nell'ultima pagina della news.

**DECRETO SEMPLIFICAZIONI E
ISPEZIONI SICUREZZA**

È stato definitivamente approvato dalla Camera dopo un difficile iter parlamentare il **Decreto Semplificazioni**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2012, n. 82.

Il Decreto semplificazioni, nel **nuovo e discusso articolo 14**, autorizza il Governo ad emanare uno o più regolamenti volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese, controlli che potranno essere ridotti o eliminati tenendo conto del possesso, da parte delle imprese, di certificazione del "sistema di gestione per la qualità ISO o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del **Regolamento 2008/765/CE**, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento".

Questa norma in origine aveva fatto pensare ad un ridimensionamento dei controlli sulla sicurezza, provocando la difesa di questo elemento da parte di molte associazioni di categoria.

In realtà nel **comma 6** del nuovo articolo 14 viene chiarito che tali previsioni non si applicano ai controlli in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia. Permangono e sono quindi attualissimi i dubbi in merito a possibili ridotti controlli in materia di tutela dell'ambiente di cui non si trova traccia nel nuovo e già citato comma 6.

Per contatti:

Ufficio Prevenzione e Sicurezza

**USR Campania - Ufficio XI -
Ambito Territoriale di Napoli**

**tel. 081 55 76 296 – fax 081 55 76 295
cell. aziendale: 366 56 40 211**

mail: peppe.esposito.na@istruzione.it